



CITTÀ DI LUCCA

Amministrazione Comunale

Settore Dipartimentale - Tutela Ambientale

CLASSIFICAZIONE E CATEGORIE DEI VEICOLI

PREMESSA

Sempre più spesso le Amministrazioni Pubbliche impongono divieti per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento individuando nel traffico veicolare una fonte di inquinanti su cui è possibile agire per il contenimento del fenomeno. I Sindaci hanno infatti la facoltà, a Norma dell'Art.7 Comma 1 lett. b) del Codice della Strada, di "*limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela . . . omiss*". Per il combinato disposto dell'Art.6 e 7 del C.d.S. tale facoltà è estesa anche al blocco di "**categorie di utenti**". Esistono anche normative comunitarie e nazionali specifiche che a loro volta impongono ai Sindaci di provvedere in tal senso in presenza di situazioni di rischio ambientale.

In queste occasioni vengono individuate le categorie da includere nel divieto e spesso vengono elencate una serie di incomprensibili sigle riferite alle conformità del veicolo stesso alle direttive Europee Euro 1 - 2 - ecc.. Gli utenti che non conoscono a fondo la normativa, possono trovarsi quindi disorientati nel capire se il veicolo che possiedono può o meno circolare; spesso, inoltre, si confonde la classificazione di appartenenza con il singolo tipo di veicolo : Es. divieto agli "Autoveicoli" significa che non possono circolare "auto, autobus, autocarri, autosnodati, autoarticolati ecc. ecc." mentre divieto alle "Autovetture" significa che non possono circolare solo le auto per trasporto di persone, normalmente individuate con tale termine. Si adoprano spesso anche riferimenti del tutto impropri che, anche se di uso comune, sono assolutamente sconosciuti alla Legge quali "Monovolume, coupè, SUV ecc.".

Scopo di questa pagina è quello di offrire un quadro riassuntivo, assolutamente conforme al dettato del C.d.S., che consenta di attingere informazioni sulla materia.

Nozione di Veicolo

Art. 46 C.d.S. - Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

I veicoli sono suddivisi in base alla loro "**Classificazione**" ed in base alla "**Categoria Internazionale**" di appartenenza.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

Veicoli a braccia



Art. 48 C.d.S. - I **veicoli a braccia** sono quelli:

- a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
- b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Veicoli a trazione animale



Art. 49 C.d.S. - I **veicoli a trazione animale** sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

Velocipedi



Art. 50 C.d.S. - I **velocipedi** sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Slitte



Art. 51 C.d.S. - La circolazione delle **slitte** e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da . . . omiss

Ciclomotori



Art. 52 C.d.S. - 1. I **ciclomotori** sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

2. I **ciclomotori a tre ruote** possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli .



Motoveicoli



Art. 53 C.d.S. - 1. I **motoveicoli** sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) **motocicli**: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;




b) **motocarrozette**: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;



c) **motoveicoli per trasporto promiscuo**: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) **motocarri**: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;



e) **mototrattori**: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore ;



f) **motoveicoli per trasporti specifici**: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) **motoveicoli per uso speciale**: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;



h) **quadricicli a motore**: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati [autoveicoli](#).

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i **motoarticolati**: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.



4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Autoveicoli



Art. 54 C.d.S. - 1. Gli **autoveicoli** sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) **autovetture**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;



b) **autobus**: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;



c) **autoveicoli per trasporto promiscuo**: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;



d) **autocarri**: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;



e) **trattori stradali**: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;



f) **autoveicoli per trasporti specifici**: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;



g) **autoveicoli per uso speciale**: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;



h) **autotreni**: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;



i) **autoarticolati**: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;



l) **autosnodati**: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;




m) **autocaravan**: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;



n) **mezzi d'opera**: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada .

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Filoveicoli



Art. 55 C.d.S. - 1. I **filoveicoli** sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti compatibilmente con le loro

caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli [autoveicoli](#).

Rimorchi

Art. 56 C.d.S. - 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i **rimorchi** sono veicoli destinati ad essere trainati dagli [autoveicoli](#) di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.



2. I rimorchi si distinguono in:

- a) **rimorchi per trasporto di persone**, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) **rimorchi per trasporto di cose**;




c) **rimorchi per trasporti specifici**, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) **rimorchi ad uso speciale**, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;



e) **caravan**: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.



f) **rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive**: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.



3. I **semirimorchi** sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.



4. I **carrelli appendice** a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da [autoveicoli](#) di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento .

Macchine Agricole

Art. 57 C.d.S. - 1. Le **macchine agricole** sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.



2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:



a) SEMOVENTI:

1) **trattrici agricole:** macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;



2) **macchine agricole operatrici a due o più assi:** macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;



3) **macchine agricole operatrici ad un asse:** macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;



b) TRAINATE

1) **macchine agricole operatrici:** macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);



2) **rimorchi agricoli:** veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Macchine Operatrici

Art. 58 C.d.S. - 1. Le **macchine operatrici** sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.



2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate **per la costruzione** e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;



b) macchine **sgombraneve**, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;



c) **carrelli**: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Veicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.



2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

Motoveicoli ed Autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico



1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei **veicoli d'epoca** i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti

4. Rientrano nella categoria dei **motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico** tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da . . . omiss

CATEGORIE INTERNAZIONALI

Categoria L: Motoveicoli e Ciclomotori

- **categoria L1:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h.

- **categoria L2:** veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h.

- **categoria L3:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h.

- **categoria L4:** veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).

- **categoria L5:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h.

Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote

- **categoria M1:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

- **categoria M2:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

- **categoria M3:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote

- **categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

- **categoria N2:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

- **categoria N3:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi)

- **categoria O1:** rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t.

- **categoria O2:** rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

- **categoria O3:** rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

- **categoria O4:** rimorchi con massa massima superiore a 10 t.